

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2022

Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. (23A00784)

(GU n.33 del 9-2-2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 5 dell'art. 1;

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» (PNSS) finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 35/2011, con il quale e' stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Considerato che il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030) definisce le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030;

Considerato che con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 14 aprile 2022, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2022, n. 169, e' stato approvato il PNSS 2030;

Tenuto conto che le linee strategiche generali del PNSS 2030, in grado di agire sull'intero sistema, sono raggruppate nei cinque pilastri della sicurezza stradale indicati nel Global plan for the decade of action for road safety 2011-2020;

Considerato che il PNSS 2030 ha individuato i pedoni quale categoria a rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a confronto con le altre, si e' verificata una riduzione del solo 14 per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in termini di feriti nel decennio 2011-2020;

Considerato che nel 2019, i pedoni rappresentano il 17 per cento del totale delle vittime, dato confermato anche nel 2020;

Considerato che il 78 per cento dei pedoni deceduti ed il 95 per cento dei pedoni feriti si riscontrano in incidenti accaduti in ambito urbano;

Considerato che l'incidentalita' relativa ai pedoni delle aree urbane si concentra, in particolare, nei quattordici «grandi comuni» riportati nei rapporti annuali ISTAT sull'incidentalita' stradale, raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali e il 34 per cento in termini di feriti;

Ritenuto quindi necessario ed urgente procedere ad un programma iniziale di interventi a favore della protezione dei pedoni concentrato su detti comuni;

Considerato che negli anni 2020 e 2021 i dati di incidentalita' sono stati fortemente influenzati dalle limitazioni alla circolazione

per contrastare la diffusione del COVID-19, per cui il triennio che si e' preso in esame per l'incidentalita' dei pedoni e' quello relativo agli anni 2017, 2018 e 2019;

Viste le statistiche ISTAT contenute nei report «Incidenti stradali», nello specifico nella tavola 2.38 «Pedoni morti e feriti per classe di eta', sesso e regione» e tavola 3.8 «Pedoni morti e feriti per classe di eta', sesso e comune», relative al numero dei pedoni morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni 2017, 2018 e 2019;

Considerato che la somma disponibile per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei pedoni risulta pari complessivamente a euro 13.500.000,00, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333, PG 1, PG 3 e PG 4;

Ritenuto opportuno suddividere tale somma tra i quattordici grandi comuni, assegnando a ciascun comune una quota calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni morti e feriti per incidente stradale;

Considerato che la copertura dei costi di progettazione e realizzazione degli interventi avverra' integralmente a carico dei fondi statali assegnati;

Visto il parere reso dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00), a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333 per l'esercizio 2022, viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione, nei quattordici «grandi comuni», di cui al rapporto annuale ISTAT sull'incidentalita' stradale.

Art. 2

Piano di riparto

1. Al fine di consentire programmi di interventi funzionali in favore della sicurezza dei pedoni, l'importo complessivo previsto all'art. 1 e' ripartito tra i comuni, come da tabella seguente:

14 grandi comuni	Coefficiente di riparto	Finanziamento assegnato
Torino	0,0859736381	euro 1.160.644,00
Milano	0,1764095867	euro 2.381.529,00
Verona	0,0210023822	euro 283.532,00
Venezia	0,0133102612	euro 179.689,00
Trieste	0,0253896766	euro 342.761,00
Genova	0,0763140875	euro 1.030.240,00
Bologna	0,0454609580	euro 613.723,00
Firenze	0,0472494669	euro 637.868,00
Roma	0,3163635119	euro 4.270.907,00
Napoli	0,0625484018	euro 844.403,00
Bari	0,0313995091	euro 423.893,00
Palermo	0,0481377488	euro 649.860,00
Messina	0,0213973946	euro 288.865,00
Catania	0,0290433765	euro 392.086,00

|Totale | 1,000000000| euro 13.500.000,00|
+-----+-----+-----+

2. Sulla base del sopraindicato riparto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli impegni di spesa a favore dei comuni, i quali possono avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte di intervento ed alla conseguente formulazione del programma da finanziare.

Art. 3

Copertura complessiva della spesa

1. Il finanziamento statale è erogabile per ciascun programma di interventi presentato dai comuni entro i limiti di cui al sopraindicato piano di riparto.

Art. 4

Tipologie di interventi

1. Le risorse di cui all'art. 1 costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 7 del presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano, a titolo esemplificativo:

a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari;

c) messa in sicurezza di percorsi pedonali;

d) aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.

2. Gli interventi devono essere improntati a criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze.

3. Gli interventi sulla segnaletica di cui comma 1, lettera d) sono ammessi a condizioni di aver dimostrato il completo utilizzo dei fondi vincolati di cui all'art. 208, comma 4, lettera a) del Codice della strada per i proventi incassati negli anni 2019 e 2020. In ogni caso il costo degli interventi di cui al citato punto d) non può superare il 30 per cento del programma complessivo.

Art. 5

Soggetti attuatori

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate ai comuni che hanno selezionato le proposte progettuali ai sensi del presente decreto e le hanno incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento, come indicato all'art. 6. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti alla progettazione, all'esecuzione ed al collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento.

Art. 6

Presentazione programma di interventi

1. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi da realizzare contenente:

a) schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione;

b) scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità riferita ai pedoni;

c) prospetto di copertura della spesa complessiva.

2. Il Ministero, al fine di uniformare le attività di presentazione del programma, invia ai comuni il fac-simile dei modelli di cui al comma che precede.

3. Il Ministero approva il programma entro trenta giorni dalla ricezione ed il comune, entro i successivi trenta giorni, procede all'approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione e lo comunica al Ministero.

4. Con convenzione, da stipulare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono regolamentati i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.

5. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con le modalità e nei tempi previsti dal comma 1 o in caso di mancata approvazione con delibera entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il finanziamento statale assegnato è revocato e si procede al disimpegno delle somme assegnate ancora presenti in bilancio. Le eventuali somme residue a valle di tali operazioni possono essere riassegnate dal Ministero ad uno o più comuni a copertura di ulteriori interventi.

Art. 7

Criteri di individuazione degli interventi

1. I comuni procederanno alla selezione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

a. effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità;

b. efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 268

Allegato

Convenzione per il trasferimento dei fondi
per la realizzazione di interventi per il miglioramento
della sicurezza stradale dei pedoni
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la sicurezza stradale
e l'autotrasporto

e

Il Comune di

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato per brevità Ministero, in persona dell'ing. Iurato Valentino, direttore della Div. 1 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

e

Il Comune, in seguito denominato per brevità comune, in persona del, giusti poteri di firma conferiti con atto

Premesso

che il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 «Nuovo codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 5 dell'art. 1;

che la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all'art. 32 il Piano nazionale della sicurezza stradale;

che il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

che il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 35/2011, con il quale e' stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. del, registrato dalla Corte dei conti in data, sono stati forniti gli indirizzi amministrativi per la destinazione dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2022, di euro 13.500.000,00 alla progettazione e realizzazione di interventi a favore della protezione dei pedoni;

che il citato decreto ha ripartito tra i comuni le su indicate somme, demandando alla presente convenzione la disciplina delle reciproche attivita' relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonche' la disciplina delle modalita' di erogazione delle risorse statali;

che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del ha espresso parere favorevole sul suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la progettazione e la realizzazione di tali interventi nonche' sullo schema di convenzione tra Ministero e comuni;

che con delibera n., il comune ha approvato il programma, costituente la proposta consistente nell'intervento

Tutto cio' premesso

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto

La convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi Ministero) e il Comune (d'ora in poi comune), in relazione agli adempimenti esecutivi ed al trasferimento di risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al Programma di interventi, proposto dal comune con la delibera di g.c. n. del, che unitamente alla scheda proposta intervento contenente il quadro economico di spesa, alla scheda dell'analisi della incidentalita' ed al prospetto di copertura della spesa complessiva del programma ad essa allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

Il comune nomina il responsabile del procedimento per l'attuazione della presente convenzione e ne da' comunicazione al Ministero. Lo stesso curera' i rapporti con il Ministero ed effettuera' le richieste, le certificazioni ed ogni altra comunicazione riguardo l'attuazione della convenzione.

Art. 4.

Importo del contributo

L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire al comune e' pari ad euro e verra' erogato in conto capitale con le modalita' di cui al successivo art. 8, presso il conto di Tesoreria n.

Le risorse sono destinate alla copertura delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art. 2 del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui all'importo assentito con il decreto ministeriale n. del

Qualora il programma proposto preveda la copertura dei costi anche a carico di altre fonti di finanziamento, il comune avra' cura indicare nella delibera di giunta/consiglio l'importo e di specificarne la fonte.

Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del programma, il comune avra' cura di reperire e garantire la copertura finanziaria, inviando un nuovo prospetto di copertura della spesa complessiva.

Art. 5.

Adempimenti attuativi del programma

Il comune si impegna al puntuale svolgimento delle attivita' amministrative e negoziali finalizzate all'adozione degli atti di sua competenza:

completa predisposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento per la categoria e tipologia degli interventi da realizzare;

espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnico-economica dei progetti proposti, anche ai fini urbanistici e relativi provvedimenti finali;

formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;

valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l'accordo di programma ex art. 34 del T.U.E.L..

Art. 6.

Quadro temporale

Il comune si impegna al compimento progressivo dei suddetti atti a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione e con riferimento a tutte le ipotesi di interventi prospettate nel Programma presentato, in maniera tale da poter concludere le rispettive attivita' nel seguente quadro temporale:

entro sette mesi tutte le procedure approvative dei progetti degli interventi, trasmettendo al Ministero il quadro aggiornato delle schede di proposta degli interventi, redatte secondo lo schema gia' utilizzato in sede di delibera programmatica, in modo da costituirne il programma esecutivo;

entro undici mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del responsabile del procedimento;

entro quattordici mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del responsabile del procedimento.

Qualora i lavori non venissero consegnati entro il termine previsto il Ministero procedera' allo stralcio dell'intervento dal programma proposto con conseguente rimodulazione del finanziamento.

Art. 7.

Rimodulazione del programma

Il programma degli interventi proposto puo' essere rimodulato su apposita richiesta del comune ed approvata dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi:

a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attivita' cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste ne' prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;

b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro

realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreche' non siano state avviate le relative attivita' esecutive ovvero non risultino gia' assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.

In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi eliminati.

Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalita' di cui all'art. 9 della presente convenzione.

Art 8.

Trasferimento delle risorse finanziarie

Il trasferimento delle risorse statali verra' erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalita':

a) una quota pari al 40 per cento del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione della presente convenzione da parte degli organi di controllo;

b) un'ulteriore quota del 50 per cento ad avvenuta presentazione da parte del Responsabile del Procedimento della documentazione attestante il pagamento dei costi relativi a ciascun intervento sino alla concorrenza complessiva dell'importo di cui al punto a).

c) il rimanente 10 per cento, del costo di ciascun intervento, viene trasferito al comune alla certificazione da parte dello stesso dell'avvenuto collaudo.

Art. 9.

Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni

Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dal comune nell'ambito dello stesso intervento oppure procedendo all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalita', integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.

Eventuali somme gia' erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di convenzione, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verra' comunicato dal Ministero.

Art. 10.

Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:

a) verificare lo stato di svolgimento delle attivita' con possibilita' di richiedere relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticita' e significativi ritardi;

b) censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dai comuni ai sensi del decreto legislativo 229 del 29 dicembre 2011;

c) valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili. Il Ministero puo' convocare il «Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' connesse alla sicurezza stradale» istituito con decreto ministeriale n. 262 del 2 settembre 2022, al fine di verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti dagli interventi posti in essere.

In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, il comune:

a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;

b) rende disponibile a conclusione del programma degli interventi realizzati, una valutazione ex-post dei tre anni successivi all'anno di conclusione dei lavori. Nel caso non si disponga dei dati nel luogo dell'intervento, in questo caso, puo' fornire quelli relativi all'intero territorio comunale, corredati da informazioni su altri interventi realizzati della stessa tipologia di quelli in esame per poter condurre un'analisi piu' significativa.

c) qualora non venissero resi disponibili i dati di cui al punto precedente b), il comune verra' escluso dal successivo finanziamento ministeriale disponibile in attuazione del PNSS 2030.

Art. 11.

Azione di monitoraggio e verifica dei comuni

Il comune esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attivita' ad essi spettanti, nonche' svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, il comune, oltre a quanto previsto in merito al controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonche' di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie con riferimento al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 229 del 29 dicembre 2011, segnala tempestivamente eventuali criticita' riguardanti in particolare i tempi di realizzazione dell'intervento ed eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.

Al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici, la trasparenza e la tracciabilita' dei flussi finanziari, il comune si impegna a richiedere i Codici Unici di Progetto (CUP), relativi agli interventi del programma da realizzare di cui all'art. 2, ed a inserirli nelle Convenzioni da stipulare con il Ministero.

Per tutti gli interventi realizzati, il comune dovra' provvedere agli oneri previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Art. 12.

Termini per la risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformita' dalle modalita', dai tempi, dai contenuti e dalle finalita', di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, il Ministero intima all'ente attuatore di eliminare le cause di tale difformita' e darne tempestiva comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attivita' previste nell'atto di intimazione, il Ministero si riserva la facolta' di sospendere l'erogazione del finanziamento.

Qualora in esito alle attivita' di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano pile condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di convenzione comunica al comune il proprio recesso.

Il recesso dalla convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attivita' istruttorie in contraddittorio con il comune finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attivita' potra' altresì riguardare collaborazioni nell'esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli enti attuatori e/o di soggetti esterni.

Art. 13.

Registrazione ed esecutivita' della convenzione

La presente convenzione diverra' esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il Comune

Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti